



LAVORO Euroconference

Edizione di giovedì 13 giugno 2024

NEWS DEL GIORNO

[Approvata Direttiva UE per facilitare l'accesso al lavoro dei richiedenti protezione](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Inail: comunicato il nuovo tasso di interesse per rateazioni e sanzioni civili](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Accordo sicurezza sociale Italia – Giappone: compilazione del flusso UniEMens](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Onere probatorio ed allegazioni in caso di mancata fruizione della pausa](#)
di Redazione

BLOG

[Il benefit auto](#)
di Roberto Lucarini



Approvata Direttiva UE per facilitare l'accesso al lavoro dei richiedenti protezione

di Redazione

È stata approvata una [Direttiva comunitaria](#) in tema di revisione della normativa in materia di accesso al mercato del lavoro per i richiedenti protezione internazionale.

La finalità principale perseguita dal Legislatore comunitario è quella di fare in modo di agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro, andando a rimuovere potenziali ostacoli, o comunque fattori che ne limitino la piena efficacia.

Viene confermata, in quest'ottica, la possibilità per il richiedente protezione di ricercare un'occupazione.

Molto importante, poi, il passaggio della Direttiva che esorta gli Stati membri a facilitare l'accesso nel mondo del lavoro, riducendo i tempi dell'*iter*, laddove le domande siano fondate.

È, poi, previsto il riconoscimento di un pacchetto di diritti orientato alla parità di trattamento con gli altri cittadini del Paese membro ove si concretizza il rapporto di lavoro nei confronti del lavoratore richiedente protezione internazionale, anche in merito al riconoscimento di professionalità pregresse eventualmente acquisite in un diverso Stato membro.

Convegno di aggiornamento

Cause ostantive rilascio DURC e il nuovo regime delle compensazioni

Scopri di più



Inail: comunicato il nuovo tasso di interesse per rateazioni e sanzioni civili

di Redazione

L'Inail, con [circolare 11 giugno 2024, n. 13](#), rende nota la modifica al tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.

La variazione è conseguenza della decisione di politica monetaria adottata dalla Banca Centrale Europea in data 6 giugno che ha portato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento portandolo al 4,25 %.

In via parallela e simultanea rispetto all'Inps, anche l'Inail ha quindi adeguato i tassi previsti per interessi in caso di dilazione, così come di sanzioni civili in caso di tardivo o omesso versamento.

Analoghe anche le misure previste rispetto all'Inps.

Quindi, nelle ipotesi di interessi dovuti per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi presentate a partire dal 12 giugno 2024, il tasso applicato sarà pari al 10,25 % (nulla cambia rispetto alle rateazioni in essere a tale data i cui importi continuano quindi ad essere invariati).

In caso di sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento, il tasso applicato sarà invece pari al 9,75 % con previsione di riduzione a favore delle imprese soggette a procedure concorsuali.

Master di specializzazione

Expating e lavoro italiano all'estero

Scopri di più

Accordo sicurezza sociale Italia – Giappone: compilazione del flusso UniEMens

di Redazione

L'Inps, con [messaggio 11 giugno 2024, n. 2199](#), rende note le modalità di compilazione del flusso UniEMens in ipotesi di distacco nei confronti del Giappone a seguito dell'accordo di sicurezza sociale.

La materia, già oggetto di trattazione da parte dell'Istituto mediante la circolare n. 52 del 27 marzo 2024, trova nel messaggio n. 2199/2024 l'occasione per fornire indicazioni circa la compilazione dei flussi per entrambi gli scenari, e quindi sia il distacco di personale in Giappone, sia lo svolgimento in Italia di prestazioni rese da lavoratori assunti presso datori nipponici nei confronti dei quali permane il legame organico.

Il tutto alla luce del fatto che, come spesso accade, si tratta di accordo bilaterale di sicurezza sociale parziale, che quindi non abbraccia tutte le assicurazioni sociali di cui al D.L. 317/1987.

In ipotesi di distacco dall'Italia al Giappone, sarà necessario aprire una nuova e dedicata matricola, contrassegnata dal Codice Autorizzazione 4Z, relativamente alle contribuzioni minori non ricomprese.

Viceversa, in caso di distacco dal Giappone all'Italia, sarà necessario contrassegnare (a seconda dei casi) i lavoratori – che già versano la contribuzione IVS nel diverso Stato contraente – con i codici Tipo contribuzione 87, ovvero 81, a seconda che l'esonero valga per le assicurazioni IVS e DS, ovvero solo per IVS.

Master di specializzazione

Diritto del lavoro

Scopri di più



Onere probatorio ed allegazioni in caso di mancata fruizione della pausa

di **Redazione**

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 2 aprile 2024, n. 8626, ha stabilito che nel caso di mancato godimento da parte del lavoratore delle pause retribuite previste dal CCNL di settore, l'onere del lavoratore di allegazione e prova del fatto costitutivo del proprio diritto riguarda la prestazione di un'attività giornaliera superiore a sei ore consecutive, senza aver goduto della pausa retribuita; le modalità alternative, così come il godimento di riposi compensativi, devono invece essere provati dal datore di lavoro.

Master di specializzazione

Pensioni e consulenza previdenziale

Scopri di più



Il benefit auto

di **Roberto Lucarini**

Nel variegato mondo dei *benefits*, riservati ai lavoratori da parte dei datori di lavoro, di notevole rilevanza, specie per chi lo riceve, è quello della concessione di un'auto aziendale. Si tratta, infatti, di un bene nella disponibilità del datore di lavoro, posto che è sufficiente che il datore stesso possa liberamente disporre in quanto proprietario ovvero poiché locatario, sia tramite contratto di noleggio che di leasing.

Sul piano amministrativo tale concessione avviene a mezzo di un contratto, ex art. 1321 c.c., non dunque con atto unilaterale posto in essere dal datore di lavoro; risulta quindi di notevole importanza, sia pur teoricamente non oggetto di obbligo giuridico, porre in essere un contratto tra le parti, nel quale andare inoltre ad individuare eventuali specifici obblighi anche di tipo economico.

È in questa sede, infatti, che andrà formalizzato lo specifico utilizzo che il lavoratore dovrà fare del mezzo assegnatogli, avendo ciò una ricaduta assai rilevante anche sul piano tributario. Questo è l'aspetto, infatti, che interessa questo intervento.

È noto come il *benefit*, garantendo un "*arricchimento*" del lavoratore, vada anzitutto valorizzato, per poi confrontare questo dato con la soglia di non imponibilità, secondo il disposto ex art. 51 co. 3 Tuir. Ricordo che, per l'anno corrente, tale soglia annuale è stata elevata ad € 1.000, per la generalità dei lavoratori, e ad € 2.000, per quelli con figli a carico.

Ed è proprio in sede di corretta valorizzazione che viene in rilievo il tipo di utilizzo che il beneficiario farà dell'automezzo. Si distinguono, in breve:

- l'uso meramente aziendale, dunque lavorativo;
- l'uso privato, quindi soltanto al di fuori dell'ambito lavorativo;
- l'uso promiscuo, dunque in parte privato ed in parte lavorativo.

È di tutta evidenza come un utilizzo solo aziendale, per lavoro, non generi alcuna materia imponibile; storia differente, invece, per le altre due casistiche.

Nel caso di solo uso privato, occorre riferirsi al già citato co. 3 dell'art. 51 Tuir, il quale, nella sua definizione generale, circa la valorizzazione del benefit, rimanda alle disposizioni riguardati il valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9 co. 3 Tuir. In massima sintesi, al "*prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel*



tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”. Ciò significa, nel caso specifico, andare a valutare il costo che il datore di lavoro ha per procurarsi l'automezzo. Ove, ad esempio, il mezzo sia stato acquisito dall'azienda a mezzo contratto di leasing, la rata mensile della locazione finanziaria sarà quindi il valore del benefit ottenuto dal dipendente.

Più articolata, invece, la valorizzazione nel caso di uso promiscuo; il carattere misto dell'utilizzo, infatti, ha costretto il legislatore ad operare una sorta di forfetizzazione del valore stesso. Eccoci dunque giungere al disposto ex art. 51. co. 4 lettera A Tuir, che richiama l'oramai nota valorizzazione pari al 30% dell'importo calcolato, per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, tenendo conto del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'ACI, pubblicate annualmente, al netto degli eventuali importi eventualmente trattenuti al dipendente. Se fino al 2019 questa era la regola standard, con l'anno successivo, ispirato da una politica fiscale più "green", il legislatore ha operato un rilevante cambiamento, finendo, come spesso purtroppo accade, per complicare la vita a tutti.

Per sintetizzare al massimo, possiamo dire che la regola legata alle tabelle ACI ed ai 15.000 km. annui di percorrenza è rimasta identica, andandosi a stabilire però un'aliquota base di calcolo pari al 25%, ma soltanto per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica inferiori a 60 g/km. Ecco la novità: più inquina il mezzo, in termini di emissioni di Co2, più elevato sarà il valore del benefit. Sono infatti stabilite maggiori percentuali per i seguenti casi:

- 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- 50% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
- 60% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km.

Ciò, in termini pratici, comporta che gli operatori sono adesso costretti, per effettuare la valorizzazione del benefit, ad operare un'attenta lettura del libretto di circolazione del mezzo concesso; una lettura non certo appassionante e neppure molto intuitiva. Il sottoscritto ad esempio, non essendo esperto in libretti di circolazione, si trova spesso a rivenire sul web le istruzioni per una corretta "decifrazione" dei molteplici valori ivi esposti. Ma forse questa è una mia mancanza e voi sarete senz'altro più bravi!

Con un esempio, valutando i numeri, credo sia tutto più chiaro.

Dato modello di automezzo, tramite la mitica tabella ACI viene individuato il costo chilometrico corrispondente ai 15.000 km.; viene poi indicato, con calcolo già sviluppato, il valore del benefit per le diverse classi, distinte in base alle emissioni di Co2. Vediamo, già che ci siamo, una bella autovettura:



Master di specializzazione

Welfare aziendale e politiche retributive

Scopri di più